




Costituzione del Principato di Andorra



Costituzione del Principato di Andorra



CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

Indice

Preambolo	9
Titolo I. Della sovranità di Andorra	11
Titolo II. Dei diritti e delle libertà	13
Capitolo I. Principi generali	13
Capitolo II. Della nazionalità andorrana	14
Capitolo III. Dei diritti fondamentali dei cittadini e delle libertà pubbliche	14
Capitolo IV. Dei diritti politici degli andorrani	19
Capitolo V. Dei diritti e principi economici, sociali e culturali	20
Capitolo VI. Dei doveri dei cittadini andorrani e dei cittadini stranieri	22
Capitolo VII. Delle garanzie dei diritti e delle libertà	22
Titolo III. Dei Coprincipi	25

Titolo IV. Del <i>Consell General</i>	29
Capitolo I. Dell'organizzazione del <i>Consell General</i>	29
Capitolo II. Della procedura legislativa	32
Capitolo III. Dei trattati internazionali	34
Capitolo IV. Delle relazioni del <i>Consell General</i> con il <i>Govern</i>	36
Titolo V. Del <i>Govern</i>	39
Titolo VI. Dell'organizzazione territoriale	41
Titolo VII. Della Giustizia	45
Titolo VIII. Del Tribunale Costituzionale	49
Titolo IX. Della revisione Costituzionale	53
Prima disposizione addizionale	55
Seconda disposizione addizionale	55

Prima disposizione transitoria	55
Seconda disposizione transitoria	56
Terza disposizione transitoria	57
Disposizione derogatoria	58
Disposizione finale	59
Annotazioni	60

Preambolo

Il Popolo Andorrano, in piena libertà ed indipendenza, e nell'esercizio della sua sovranità,

Consapevole della necessità di adeguare la struttura istituzionale di Andorra alle nuove circostanze derivate dall'evoluzione dell'ambito geografico, storico e socioculturale in cui si trova situata, oltre alla necessità di regolare le relazioni che, nell'ambito di questo nuovo quadro giuridico, dovranno avere delle istituzioni che trovino le loro origini nei *Pareatges* (1),

Convinto dell'utilità di dotarsi di tutti i meccanismi in grado di garantire la sicurezza giuridica nell'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo, che, seppur sempre presenti e rispettati nel carattere della società andorrana, non contavano con una regolamentazione materiale concreta,

Deciso a proseguire la promozione dei valori come la libertà, la giustizia, la democrazia ed il progresso sociale, ed a mantenere e rafforzare le relazioni armoniose di Andorra con il resto del mondo, e in special modo con i paesi vicini, sulla base del mutuo rispetto, della convivenza e della pace,

Con la volontà di fornire a tutte le cause comuni dell'umanità la sua collaborazione ed il suo sforzo, e in modo speciale nel caso in

cui si tratti della preservazione della Terra e di garantire alle future generazioni un ambito di vita idoneo,

Con il desiderio che il motto “virtus, unita, fortior”, che ha presieduto il cammino pacifico di Andorra nel corso di più di settecento anni di storia, continui pienamente vigente ed orienti sempre le azioni degli andorrani,

Approva sovranamente la presente Costituzione.

Titolo I

Della sovranità di Andorra

Articolo 1

1. Andorra è uno Stato indipendente, di Diritto, Democratico e Sociale. La sua denominazione ufficiale è *Principat d'Andorra* (2).
2. La Costituzione sancisce come principi che ispirano l'azione dello Stato Andorrano il rispetto e la promozione della libertà, uguaglianza, giustizia, tolleranza, la difesa dei diritti umani e la dignità della persona.
3. La sovranità risiede nel popolo andorrano, che l'esercita mediante le varie forme di partecipazione e delle istituzioni definite dalla presente Costituzione.
4. Il regime politico di Andorra è il Coprincipato parlamentare.
5. Andorra è integrata dalle *Parròquies* (3) di Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria ed Escaldes-Engordany.

Articolo 2

1. La lingua ufficiale dello Stato è il catalano.
2. L'inno nazionale, la bandiera e lo scudo di Andorra sono quelli tradizionali.
3. Andorra la Vella è la capitale dello Stato.

Articolo 3

1. La presente Costituzione, che è la norma suprema dell'ordinamento giuridico, vincola tutti i poteri pubblici ed i cittadini.
2. La Costituzione garantisce i principi di legalità, di gerarchia, di pubblicità delle norme giuridiche, di non retroattività delle disposizioni restrittive dei diritti individuali o che comportino un effetto o stabiliscano una sanzione sfavorevole, di sicurezza giuridica, di responsabilità dei poteri pubblici e di interdizione di qualsiasi arbitrarietà.
3. Andorra integra nel suo ordinamento giuridico i principi di diritto internazionale pubblico universalmente riconosciuti.
4. I trattati e gli accordi internazionali si integrano nell'ordinamento giuridico a far data dalla loro pubblicazione sul *Bulletí Oficial del Principat d'Andorra* (4), e non possono essere modificati o derogati dalle leggi.

Titolo II

Dei diritti e delle libertà

Capitolo I. Principi generali

Articolo 4

La Costituzione riconosce che la dignità umana è intangibile e, di conseguenza, garantisce i diritti inviolabili ed imprescindibili dell'uomo, che costituiscono il fondamento dell'ordine politico, la pace sociale e la giustizia.

Articolo 5

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è vigente ad Andorra.

Articolo 6

1. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere discriminato per ragioni di nascita, razza, sesso, origine, religione, opinione, o qualsiasi altra condizione personale o sociale.
2. E' compito dei poteri pubblici creare le condizioni per far sì che l'uguaglianza e la libertà dei cittadini siano reali ed effettive.

Capitolo II. Della nazionalità andorrana

Articolo 7

1. La nazionalità andorrana, come pure le sue conseguenze giuridiche si acquisisce, si conserva e si perde secondo quanto previsto dalla *Llei qualificada* (5).
2. L'acquisizione o il mantenimento di una nazionalità diversa da quella andorrana implicherà la perdita di quest'ultima nelle condizioni e termini fissati dalla legge.

Capitolo III. Dei diritti fondamentali dei cittadini e delle libertà pubbliche

Articolo 8

1. La Costituzione riconosce il diritto alla vita e la protegge pienamente nelle sue diverse fasi.
2. Ogni cittadino ha diritto all'integrità fisica e morale. Nessuno può essere sottoposto a torture o pene e trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
3. La pena di morte è proibita.

Articolo 9

1. Tutti i cittadini hanno diritto alla libertà ed alla sicurezza e ne possono essere privati solo per cause e secondo le procedure stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.
2. La detenzione preventiva non può durare più dei tempi necessari all'espletamento delle indagini per il chiarimento del caso e

non può mai superare le quarantotto ore senza che il detenuto sia posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

3. La legge stabilirà una procedura che consenta a qualsiasi detenuto di poter rivolgersi ad un organo giudiziario in grado di pronunciarsi sulla legalità della sua detenzione. Inoltre, creerà una procedura per ristabilire i diritti fondamentali lesi di qualsiasi persona privata di libertà.

4. Nessuno può essere condannato o sanzionato per azioni od omissioni che nel momento in cui sono state prodotte non costituivano un reato, una colpa lieve o un'infrazione amministrativa.

Articolo 10

1. Si riconosce il diritto alla giurisdizione, ad ottenere da questa una decisione basata sul Diritto, e ad un processo equo, sostanzialmente da un tribunale imparziale predeterminato dalla legge.

2. Si garantisce a tutti il diritto alla difesa ed all'assistenza tecnica di un avvocato, ad un giudizio di durata ragionevole, alla presunzione di innocenza, ad essere informato dell'accusa, a non confessarsi colpevole, a non dichiarare contro se stesso e, nei processi penali, al ricorso.

3. La legge regolerà i casi in cui, ed al fine di garantire il principio di uguaglianza, la giustizia deve essere gratuita.

Articolo 11

1. La Costituzione garantisce la libertà ideologica, religiosa e di culto. Nessuno può essere obbligato a dichiarare o manifestare la propria ideologia, religione o credo.

2. La libertà di manifestare la propria religione od il proprio credo è sottoposta unicamente ai limiti stabiliti dalla legge che

siano necessari per proteggere la sicurezza, l'ordine, la salute o la morale pubblica o i diritti e le libertà fondamentali di altre persone.

3. La Costituzione garantisce alla Chiesa Cattolica l'esercizio libero e pubblico delle sue attività ed il mantenimento delle relazioni di collaborazione speciale con lo Stato secondo la tradizione andorrana.

La Costituzione riconosce agli enti della Chiesa Cattolica aventi personalità giuridica secondo le loro norme, la piena capacità giuridica nell'ambito dell'ordinamento generale andorrano.

Articolo 12

Si riconoscono le libertà di espressione, di comunicazione e di informazione. La legge regolerà il diritto di replica, il diritto di rettifica ed il segreto professionale. E' vietata la censura previa o qualsiasi altro mezzo di controllo ideologico da parte dei poteri pubblici.

Articolo 13

1. La legge regolerà la condizione civile delle persone e le forme di matrimonio. Si riconoscono gli effetti civili del matrimonio canonico.

2. I poteri pubblici promuoveranno una politica di protezione della famiglia, elemento basilare della società.

3. I coniugi hanno gli stessi diritti ed obblighi. I figli sono uguali davanti alla legge, indipendentemente della loro filiazione.

Articolo 14

Si garantisce il diritto all'intimità, all'onore ed alla propria immagine. Tutti hanno diritto ad essere protetti dalle leggi contro le intromissioni illegittime nella loro vita privata e familiare.

Articolo 15

Si garantisce l'inviolabilità del domicilio, in cui non si può entrare senza il consenso del titolare o senza mandato giudiziario, salvo nel caso di flagrante delitto. Si garantisce ugualmente il segreto delle comunicazioni, salvo nel caso di un mandato giudiziario motivato.

Articolo 16

Si riconoscono i diritti di riunione e di manifestazione pacifiche con fini leciti. L'esercizio del diritto di manifestazione richiede la comunicazione previa all'autorità e non può impedire la libera circolazione di persone e beni.

Articolo 17

Si riconosce il diritto di associazione per la consecuzione di fini leciti. La legge stabilirà, agli effetti della pubblicità, un Registro delle associazioni che si costituiscono.

Articolo 18

Si riconosce il diritto di creazione e funzionamento di organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali. Senza pregiudizio della loro vincolazione ad organismi internazionali, tali organizzazioni devono essere di ambito andorrano, devono disporre di autonomia propria senza dipendenze organiche straniere e devono funzionare democraticamente.

Articolo 19

I lavoratori e gli imprenditori hanno diritto di difendere i loro interessi economici e sociali. La legge regolerà le condizioni di esercizio di questo diritto al fine di garantire il funzionamento dei servizi essenziali della comunità.

Articolo 20

1. Ogni cittadino ha diritto all'educazione, che deve essere rivolta al pieno sviluppo della personalità umana e della dignità, rafforzando al contempo il rispetto della libertà e dei diritti fondamentali.
2. Si riconosce la libertà di insegnamento e di creazione di centri docenti.
3. I genitori hanno diritto di scegliere il tipo di educazione che devono ricevere i loro figli. Inoltre, hanno diritto ad un'educazione morale o religiosa per i loro figli in linea con le proprie convinzioni.

Articolo 21

1. Tutti hanno diritto di circolare liberamente sul territorio nazionale, e di entrare ed uscire dal paese secondo le leggi.
2. I cittadini andorran e gli stranieri legalmente residenti hanno diritto di fissare liberamente la loro residenza nel territorio di Andorra.

Articolo 22

Il non rinnovo della condizione di residente o l'espulsione della persona legalmente residente potranno essere accordati solo per le cause e secondo i termini previsti dalla legge, in virtù della riso-

luzione giudiziaria definitiva, se la persona interessata ha esercitato il suo diritto di ricorso innanzi ad una giurisdizione.

Articolo 23

Tutti coloro che hanno un interesse diretto hanno diritto di rivolgere una petizione ai poteri pubblici nella forma ed agli effetti previsti dalla legge.

Capitolo IV. Dei diritti politici degli andorran

Articolo 24

Tutti i cittadini andorran maggiorenni, e nel pieno uso dei loro diritti, hanno diritto di voto.

Articolo 25

Tutti i cittadini andorran hanno diritto ad accedere in condizioni di uguaglianza alle funzioni ed alle cariche pubbliche, secondo i requisiti previsti dalle leggi. L'esercizio di cariche istituzionali è riservato ai cittadini andorran, salvo nei casi previsti dalla presente Costituzione o dai trattati internazionali.

Articolo 26

Ai cittadini andorran è riconosciuto il diritto di libera creazione di partiti politici. Il loro funzionamento e la loro organizzazione devono essere democratici, e le loro azioni conformi alla legge. La sospensione delle loro attività e la loro dissoluzione dovranno essere ordinate dagli organi giudiziari.

Capitolo V. Dei diritti e principi economici, sociali e culturali

Articolo 27

1. Si riconosce il diritto alla proprietà privata ed all'eredità, senza altre limitazioni di quelle derivate dalla funzione sociale della proprietà.
2. Nessun cittadino può essere privato dei suoi beni o diritti, salvo per causa giustificata di interesse pubblico, mediante il giusto indennizzo e secondo la procedura stabilita dalla legge.

Articolo 28

Si riconosce la libertà di impresa nell'ambito dell'economia di mercato ed in conformità con le leggi.

Articolo 29

Tutti i cittadini hanno diritto ad un lavoro, alla promozione sociale per mezzo del lavoro, ad una remunerazione che garantisca al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana, come pure alla limitazione ragionevole della giornata lavorativa, al riposo settimanale ed alle ferie pagate.

Articolo 30

Si riconosce il diritto alla protezione della salute ed a ricevere prestazioni sociali per altre necessità personali. A tali fini, lo Stato garantirà un sistema di previdenza sociale.

Articolo 31

Lo Stato ha la funzione di vegliare all'uso razionale del suolo nonché di tutte le risorse naturali, al fine di garantire a tutti i cittadini una qualità di vita degna e di ristabilire e mantenere per le future generazioni un equilibrio ecologico razionale dell'atmosfera, dell'acqua e della terra, e difendere la flora e la fauna autoctone.

Articolo 32

Lo Stato può intervenire nell'organizzazione del sistema economico, nell'organizzazione commerciale, nell'organizzazione del lavoro e nell'organizzazione finanziaria per rendere possibile, nell'ambito dell'economia di mercato, lo sviluppo equilibrato della società e del benessere generale.

Articolo 33

I poteri pubblici devono promuovere le condizioni necessarie per rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini di avere un alloggio degno.

Articolo 34

Lo Stato garantirà la conservazione, promozione e diffusione del patrimonio storico, culturale ed artistico di Andorra.

Articolo 35

La legge garantirà ed i poteri pubblici difenderanno i diritti dei consumatori e degli utenti.

Articolo 36

Lo Stato può creare mezzi di comunicazione sociale. Seguendo i principi di partecipazione e di pluralismo, una legge regolerà l'organizzazione ed il controllo da parte del *Consell General* (6).

Capitolo VI. Dei doveri dei cittadini andorranici e dei cittadini stranieri

Articolo 37

Tutte le persone fisiche e giuridiche contribuiranno alle spese pubbliche secondo la loro capacità economica, mediante un sistema fiscale giusto, stabilito dalla legge e fondato sui principi di generalità e di distribuzione equa degli oneri fiscali.

Articolo 38

Lo Stato potrà creare per legge forme di servizio civico per adempiere dei fini di interesse generale.

Capitolo VII. Delle garanzie dei diritti e delle libertà

Articolo 39

1. I diritti e le libertà riconosciuti nei Capitoli III e IV del presente Titolo sono direttamente applicabili e vincolano immediatamente i poteri pubblici. Il loro contenuto non potrà essere limitato per legge ed è protetto dai Tribunali.

2. I cittadini stranieri legalmente residenti in Andorra possono liberamente esercitare i diritti e le libertà riconosciuti nel Capitolo III del presente Titolo.
3. I diritti stabiliti nel Capitolo V definiscono la legislazione e l'azione dei poteri pubblici, ma possono essere invocati solo nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Articolo 40

Le regole riguardanti l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente Titolo possono essere fissate solo dalla legge. I diritti riconosciuti nei Capitoli III e IV devono essere regolati mediante *lleis qualificades*.

Articolo 41

1. I diritti e le libertà riconosciuti nei Capitoli III e IV sono tutelati dai tribunali ordinari mediante una procedura urgente e prioritaria stabilita dalla legge, che, in qualsiasi caso, prevederà due istanze.
2. La legge creerà una *procediment excepcional d'empara* (7) innanzi al Tribunale Costituzionale contro gli atti dei poteri pubblici che violino il contenuto essenziale dei diritti citati nel paragrafo anteriore ad eccezione di quanto previsto nell'Articolo 22.

Articolo 42

1. Una *lleis qualificada* regolerà lo stato di calamità e di emergenza. Il primo potrà essere dichiarato dal *Govern* (8), in caso di catastrofi naturali, per un termine di quindici giorni e con notifica al *Consell General*. Il secondo sarà anch'esso dichiarato dal *Govern* per un termine di trenta giorni, in caso di interruzione normale

della vita democratica, e richiederà la previa autorizzazione del *Consell General*. Qualsiasi proroga di queste disposizioni richiederà necessariamente l'approvazione del *Consell General*.

2. Durante lo stato di calamità può essere limitato l'esercizio dei diritti riconosciuti negli Articoli 21 e 27. Durante lo stato di emergenza possono essere sospesi i diritti menzionati negli Articoli 9.2, 12, 15, 16, 19 e 21. L'applicazione di questa sospensione ai diritti contenuti negli Articoli 9.2 e 15 deve sempre essere svolta sotto il controllo della giustizia, e senza pregiudizio alcuno della procedura di protezione stabilita nell'Articolo 9.3.

Titolo III

Dei Coprincipi

Articolo 43

1. In consenso con la tradizione istituzionale di Andorra i Coprincipi sono, congiuntamente ed indivisamente, il Capo di Stato, e ne assumono la più alta rappresentanza.
2. I Coprincipi, istituzione emersa dai *Pareatges* e dalla loro evoluzione storica sono, a titolo personale ed esclusivo, il Vescovo di Urgell ed il Presidente della Repubblica francese. I loro poteri sono uguali e derivati dalla presente Costituzione. Ognuno di loro giura o promette di esercitare le sue funzioni secondo la presente Costituzione.

Articolo 44

1. I Coprincipi sono simbolo e garanzia della permanenza e della continuità di Andorra, come pure della sua indipendenza e del mantenimento dello spirito paritario nelle tradizionali relazioni di equilibrio con gli Stati vicini. Manifestano il consenso dello Stato andorrano per vincolarsi a livello internazionale, secondo la Costituzione.
2. I Coprincipi arbitrano e moderano il funzionamento dei poteri pubblici e delle istituzioni, e su iniziativa dell'uno come dell'altro, o del *Síndic General* (9) o del *Cap de Govern* (10), sono regolarmente informati degli affari dello Stato.

3. Ad eccezione dei casi previsti nella presente Costituzione, i Coprincipi non sono soggetti a responsabilità. Degli atti dei Coprincipi sono responsabili coloro che li controfirmano.

Articolo 45

1. I Coprincipi, con la controfirma del *Cap de Govern*, o laddove richiesto, del *Síndic General*, che se ne assumono la responsabilità politica:

a) Indicano le elezioni generali secondo quanto previsto dalla Costituzione.

b) Indicano i referendum secondo quanto previsto negli Articoli 76 e 106 della Costituzione.

c) Nominano il *Cap de Govern* secondo le procedure previste dalla Costituzione.

d) Firmano il decreto di dissoluzione del *Consell General* secondo la procedura prevista nell'Articolo 71 della Costituzione.

e) Accreditano i rappresentanti diplomatici di Andorra all'estero, ed i rappresentanti stranieri in Andorra sono accreditati davanti ad ognuno di loro.

f) Nominano i titolari di altre istituzioni dello Stato secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle leggi.

g) Sanzionano e promulgano le leggi secondo quanto previsto nell'Articolo 63 della presente Costituzione.

h) Manifestano il consenso dello Stato a vincolarsi mediante i trattati internazionali, nei termini previsti nel Capitolo III del Titolo IV della Costituzione.

i) Realizzano altre azioni a loro espressamente attribuite dalla Costituzione.

2. Le disposizioni previste dai commi g) e h) di questo Articolo devono essere presentate simultaneamente ad uno ed all'altro coprincipe che devono sanzionarle e promulgarle o manifestare il consenso dello Stato secondo i casi, e devono ordinarne la pubblicazione non prima di otto giorni e non oltre il quindicesimo. In questo periodo i Coprincipi, congiuntamente o separatamente, possono rivolgersi al Tribunale Costituzionale con messaggio motivato affinché possa pronunciarsi sulla sua costituzionalità. Se la decisione del Tribunale lo dichiara conforme alla Costituzione, l'atto può essere sancito con la firma di almeno uno dei Coprincipi.
3. Quando concorrano delle circostanze che impediscano ad uno dei Coprincipi la formalizzazione degli atti enumerati nel comma 1 del presente Articolo nei termini costituzionalmente previsti, il suo rappresentante deve notificarlo al *Síndic General* o, nel suo caso, al *Cap de Govern*. In tale circostanza, detti atti, norme o decisioni entreranno in vigore una volta decorsi i citati termini, con la firma dell'altro Coprincipe e la controfirma del *Cap de Govern* o, all'occorrenza, del *Síndic General*.

Articolo 46

1. Sono atti di libera decisione dei Coprincipi:
- a) L'esercizio congiunto della prerogativa di grazia.
 - b) La creazione e la strutturazione dei servizi da loro ritenuti necessari per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, le nomine dei loro titolari e la loro accreditazione a tutti gli effetti.
 - c) La designazione dei membri del *Consell Superior de la Justícia* (11), in conformità con l'Articolo 89.2 della Costituzione.
 - d) La nomina dei membri del Tribunale Costituzionale, in conformità con l'Articolo 96.1 della Costituzione.

- e) La richiesta di parere previo di incostituzionalità delle leggi.
 - f) La richiesta di parere sull'incostituzionalità dei trattati internazionali, previa alla loro ratifica.
 - g) L'interposizione di conflitto davanti al Tribunale Costituzionale per ragioni di interessamento delle loro funzioni istituzionali, ai termini previsti dagli articoli 98 e 103 della Costituzione.
 - h) La concessione dell'accordo per l'adozione del testo di un trattato internazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66, prima della sua approvazione in sede parlamentare.
2. Gli atti derivati dagli Articoli 45 e 46 sono esercitati personalmente dai Coprincipi, ad eccezione delle facoltà previste alla e), f), g) e h) del presente Articolo, che possono essere espletate mediante delegazione espressa.

Articolo 47

Il Bilancio Generale del Principato deve assegnare una dotazione uguale ad ogni coprincipe, destinata al funzionamento dei loro servizi, di cui possono disporre liberamente.

Articolo 48

Ogni coprincipe nomina un rappresentante personale in Andorra.

Articolo 49

Nel caso di vacanza di uno dei Coprincipi, la presente Costituzione riconosce la validità dei meccanismi di sostituzione previsti nei suoi rispettivi ordinamenti, al fine di non interrompere il normale funzionamento delle istituzioni andorrane.

Titolo IV

Del *Consell General*

Articolo 50

Il *Consell General*, che esprime la rappresentanza mista e paritaria della popolazione nazionale e delle sette parrocchie, rappresenta il popolo di Andorra, esercita la potestà legislativa, approva il bilancio dello Stato e promuove e controlla l'azione politica del *Govern*.

Capitolo I. Dell'organizzazione del *Consell General*

Articolo 51

1. I *consellers* (12) sono eletti a suffragio universale, libero, uguale, diretto e segreto, per un termine di quattro anni. Il mandato dei *consellers* scade quattro anni dopo la loro elezione o il giorno della dissoluzione del *Consell General*.
2. Le elezioni devono essere celebrate entro i trenta o quaranta giorni susseguenti alla scadenza del mandato dei *consellers*.
3. Sono elettori ed eleggibili tutti gli andorrani che siano nel pieno uso dei loro diritti politici.
4. Una *llel qualificada* regolerà il regime elettorale e prevederà le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei *consellers*.

Articolo 52

Il *Consell General* è composto di un minimo di ventotto e di un massimo di quarantadue *consellers generals*, la metà dei quali eletti, in numero uguale, da ognuna delle sette parrocchie e l'altra metà è eletta dalla circoscrizione nazionale.

Articolo 53

1. I membri del *Consell General* hanno la stessa natura rappresentativa, sono uguali in diritti e doveri e non sono sottoposti a mandato imperativo di nessuna classe. Il loro voto è personale e non delegabile.

2. I *consellers* non sono responsabili dei voti e delle opinioni manifestate nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Nel corso del loro mandato i *consellers* non potranno essere arrestati né detenuti, salvo nel caso di flagrante delitto. Ad eccezione di questo caso, la decisione sulla loro detenzione, imputazione e processo, è di competenza del *Tribunal de Corts* (13) riunito in seduta plenaria, mentre saranno giudicati dal Tribunale Superiore.

Articolo 54

Il *Consell General* approva e modifica il suo regolamento a maggioranza assoluta della Camera, fissa il suo bilancio e regola lo statuto del personale al suo servizio.

Articolo 55

1. La *Sindicatura* è l'organo dirigente del *Consell General*.

2. Il *Consell General* si riunisce in sessione costituente quindici giorni dopo la proclamazione dei risultati elettorali ed elegge, nella stessa sessione, il *Síndic General*, il *Subsíndic General* (14) e,

laddove richiesto, gli altri membri che secondo il regolamento possano costituire la *Sindicatura*.

3. Il *Síndic* e il *Subsíndic Generals* non possono esercitare la loro carica per più di due mandati consecutivi completi.

Articolo 56

1. Il *Consell General* si riunisce in sessioni tradizionali, ordinarie e straordinarie, convocate in conformità con quanto previsto nel regolamento. Il regolamento prevede due sessioni ordinarie nel corso dell'anno. Le sessioni del *Consell General* sono pubbliche, salvo nel caso in cui lo stesso *Consell General* ne decida altrimenti a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il *Consell General* si riunisce in seduta plenaria ed in commissioni. Il regolamento fissa le condizioni necessarie a costituire le commissioni legislative, in modo che siano rappresentative della composizione della Camera.

3. Il *Consell General* nomina una commissione permanente per garantire i poteri della Camera quando questa sia dissolta o nel periodo tra le sessioni. La Commissione Permanente, presieduta dal *Síndic General*, sarà formata in modo tale da rispettare la composizione paritaria della Camera.

4. I *consellers* possono riunirsi in gruppi parlamentari. Il regolamento dovrà prevedere i diritti ed i doveri dei *consellers* dei gruppi parlamentari, come pure lo statuto dei *Consellers* non iscritti.

Articolo 57

1. Per adottare validamente delle risoluzioni il *Consell General* deve essere riunito, essendoci la presenza minima della metà dei *consellers*.

2. Le risoluzioni sono approvate alla maggioranza semplice dei *consellers* presenti, salvo nel caso di maggioranze speciali previste dalla Costituzione.
3. Le *lleis qualificades* previste dalla Costituzione sono adottate alla maggioranza assoluta dei membri del *Consell General*, ad eccezione di quelle riguardanti il regime elettorale ed il referendum, le competenze dei *Comuns* (15), e il trasferimento di risorse a codesti, che richiedono, per la loro approvazione, la maggioranza assoluta dei *consellers* eletti in circoscrizione parrocchiale, e della maggioranza assoluta dei *consellers* eletti nella circoscrizione nazionale.

Capitolo II. Della procedura legislativa

Articolo 58

1. L'iniziativa legislativa corrisponde al *Consell General* ed al *Govern*.
2. Le proposte di legge possono essere presentate al *Consell General* da tre *Comuns* congiuntamente o da una decima parte del censo elettorale nazionale.
3. I progetti e le proposte di legge devono essere esaminate in seduta plenaria e dalle commissioni nella forma prevista dal regolamento.

Articolo 59

In virtù di una legge, il *Consell General* può delegare l'esercizio della funzione legislativa al *Govern*, che in nessun caso potrà sub-

delegarla. La legge di delega determina la materia delegata, i principi e le direttive che dovrà seguire il corrispondente decreto legislativo del *Govern*, come pure il termine entro il quale dovrà essere esercitata. L'autorizzazione prevederà le modalità parlamentari di controllo della legislazione delegata.

Articolo 60

1. In casi di estrema urgenza e necessità, il *Govern* potrà presentare al *Consell General* un testo articolato da approvare come legge, in un'unica votazione, nel termine di quarantotto ore.
2. Le materie riservate alla *llei qualificada* non possono essere oggetto di delega legislativa, né della procedura prevista al comma 1 del presente Articolo.

Articolo 61

1. L'iniziativa del Progetto di legge del bilancio generale corrisponde esclusivamente al *Govern*, che deve presentarlo per l'approvazione parlamentare, almeno due mesi prima della scadenza del precedente bilancio.
2. Il Progetto di legge del bilancio generale segue un iter preferenziale rispetto ad altre materie e verrà esaminato secondo una procedura speciale, prevista dal regolamento.
3. Se la Legge del bilancio generale non è approvata entro il primo giorno dell'esercizio economico corrispondente, il bilancio del precedente esercizio viene automaticamente prorogato sino all'approvazione del nuovo.
4. La Legge del bilancio generale non può creare imposte.
5. La Commissione Finanze del *Consell General* esaminerà annualmente l'esecuzione del bilancio.

Articolo 62

1. I *consellers* ed i gruppi parlamentari hanno diritto di presentare emendamenti ai progetti ed alle proposte di legge.
2. Il *Govern* potrà richiedere che non vengano dibattuti gli emendamenti che prevedano un aumento delle spese o una riduzione delle entrate previste nella Legge del bilancio generale. Il *Consell General*, a maggioranza assoluta della Camera, potrà opporsi a tale richiesta con una mozione motivata.

Articolo 63

Dopo che il *Consell General* abbia approvato le leggi, il *Sindic General* le trasmetterà ai Coprincipi affinché, entro un termine compreso tra gli otto e quindici giorni seguenti, le sanzionino, le promulgino e ne ordino la pubblicazione sul *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Capitolo III. Dei trattati internazionali

Articolo 64

1. Il *Consell General* approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri, i trattati internazionali nei seguenti casi:
 - a) Trattati che vincolano lo Stato ad un'organizzazione internazionale.
 - b) Trattati relativi alla sicurezza interna ed alla difesa.
 - c) Trattati relativi al territorio di Andorra.
 - d) Trattati che riguardano i diritti fondamentali dell'uomo di cui al Titolo II.

- e) Trattati che implicano la creazione di nuovi oneri per le Finanze Pubbliche.
 - f) Trattati che creano o modificano delle disposizioni di natura legislativa o che richiedano misure legislative per la loro esecuzione.
 - g) Trattati riguardanti la rappresentanza diplomatica o le funzioni consolari, la cooperazione giudiziaria o penitenziaria.
2. Il Govern informerà il *Consell General* ed i Coprincipi della conclusione di altri accordi internazionali.
 3. L'approvazione previa della maggioranza assoluta della Camera è anche necessaria per la denuncia dei trattati internazionali che riguardino le materie enumerate all'epigrafe 1.

Articolo 65

Nell'interesse del popolo andorrano, del progresso e della pace internazionale, si potranno cedere competenze legislative, esecutive o giudiziarie ma unicamente a delle organizzazioni internazionali, e mediante un trattato che dovrà essere approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri del *Consell General*.

Articolo 66

1. I Coprincipi partecipano al negoziato dei trattati riguardanti le relazioni con gli Stati vicini che vertano sulle materie enumerate ai commi b), c) e g) dell'Articolo 64.1.
2. La delegazione andorrana che abbia la missione di negoziare i trattati di cui al precedente paragrafo, comprenderà, oltre ai membri nominati dal Govern, un membro nominato da ogni Coprincipe.

3. Per adottare il testo del trattato sarà necessario l'accordo dei membri nominati dal *Govern* e da ognuno dei membri nominati dai Coprincipi.

Articolo 67

I Coprincipi sono informati degli altri progetti di trattati e di accordi internazionali e, su richiesta del *Govern*, possono essere associati al negoziato se così lo richiede l'interesse nazionale di Andorra, prima della loro approvazione in sede parlamentare.

Capitolo IV. Delle relazioni del *Consell General* con il *Govern*

Articolo 68

1. Dopo ogni rinnovo del *Consell General*, nel corso della prima sessione, che si celebrerà entro l'ottavo giorno successivo alla sessione costitutiva, si procederà all'elezione del *Cap de Govern*.

2. I candidati devono essere presentati da una quinta parte dei membri del *Consell General*. Ogni conseller può avallare una sola candidatura.

3. I candidati devono presentare il loro programma e sarà eletto colui che, a seguito di un dibattito, in una prima votazione pubblica ed orale, ottenga la maggioranza assoluta del *Consell General*.

4. Nel caso in cui fosse necessaria una seconda votazione, potranno presentarsi solo i due candidati che abbiano ottenuto i migliori risultati nel corso della prima votazione. Sarà proclamato *Cap de Govern* il candidato che ottenga più voti.

5. Il *Síndic General* comunicherà ai Coprincipi il risultato della votazione affinché il candidato eletto sia nominato *Cap de Govern* e controfirmi la sua nomina.
6. La stessa procedura dovrà essere seguita negli altri casi in cui la carica di *Cap de Govern* sia vacante.

Articolo 69

1. Il *Govern*, solidalmente, risponde politicamente innanzi al *Consell General*.
2. Una quinta parte dei *consellers* può presentare una mozione di censura, mediante uno scritto motivato, contro il *Cap de Govern*.
3. Una volta realizzato il dibattito che si svolge entro il terzo e quinto giorno successivo alla presentazione della mozione di censura, e nelle condizioni previste dal regolamento, si procederà ad una votazione pubblica ed orale. La mozione di censura è adottata a maggioranza assoluta del *Consell General*.
4. Nel caso in cui la mozione di censura sia approvata, il *Cap de Govern* si dimette. Immediatamente, si procederà secondo quanto previsto nel precedente Articolo.
5. Nessuna mozione di censura può essere presentata nei primi sei mesi seguenti all'elezione del *Cap de Govern*.
6. I *consellers* che abbiano presentato una mozione di censura non possono firmare un'altra prima che sia trascorso un anno.

Articolo 70

1. Il *Cap de Govern* può presentare innanzi al *Consell General* la questione di fiducia sul suo programma, su di una dichiarazione di politica generale o su di una decisione di speciale trascendenza.

2. La fiducia si considera concessa quando, in una votazione pubblica ed orale, ottenga la maggioranza semplice. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, il *Cap de Govern* è tenuto a presentare le sue dimissioni.

Articolo 71

1. Il *Cap de Govern*, dopo una delibera del *Govern*, può sotto la propria responsabilità, domandare ai Coprincipi la dissoluzione anticipata del *Consell General*. Il decreto di dissoluzione deve fissare la data di convocazione delle elezioni in conformità con quanto sancito dall'Articolo 51.2 della Costituzione.

2. La dissoluzione non può essere pronunciata nel caso in cui sia stata presentata una mozione di censura, o nel caso in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

3. La dissoluzione non potrà prodursi prima che sia trascorso un anno dalle precedenti elezioni.

Titolo V

Del Govern

Articolo 72

1. Il *Govern* è composto dal *Cap de Govern* e dai ministri, cui numero è fissato dalla legge.
2. Sotto l'autorità del *Cap de Govern*, dirige la politica nazionale ed internazionale di Andorra. Dirige anche l'amministrazione dello Stato ed esercita la potestà regolamentare.
3. L'Amministrazione pubblica serve con oggettività l'interesse generale, ed agisce secondo i principi di gerarchia, di efficacia, di trasparenza, di piena sottomissione alla Costituzione, alle leggi ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico definito nel Titolo I. Tutte le sue azioni e norme sono sottoposte al controllo giurisdizionale.

Articolo 73

Il *Cap de Govern* è nominato dai Coprincipi, una volta eletto dal *Consell General* in conformità con quanto previsto dalla presente Costituzione.

Articolo 74

Il *Cap de Govern* ed i ministri sono sottoposti allo stesso regime giurisdizionale dei *consellers generals*.

Articolo 75

Il *Cap de Govern* o, laddove richiesto, il ministro responsabile, ratifica gli atti dei Coprincipi previsti nell'Articolo 45.

Articolo 76

Il *Cap de Govern*, con l'accordo della maggioranza del *Consell General*, può richiedere ai Coprincipi la convocazione di un referendum su di una questione di ordine politico.

Articolo 77

Il mandato del *Govern* finisce alla fine della legislatura, in caso di dimissione, di decesso o di incapacità definitiva del *Cap de Govern*, di adozione di una mozione di censura o quando perde la questione di fiducia. In tutti questi casi, il *Govern* resta in funzione sino alla formazione del nuovo *Govern*.

Articolo 78

1. Il *Cap de Govern* non può esercitare la sua carica per più di due mandati consecutivi completi.
2. Per i membri del *Govern* non è compatibile la carica con quella di *conseller general*, e possono esercitare solo le funzioni pubbliche derivate dalla loro appartenenza al *Govern*.

Titolo VI

Dell'organizzazione territoriale

Articolo 79

1. I *Comuns*, nella loro veste di organi di rappresentanza ed amministrazione delle parrocchie, sono delle corporazioni pubbliche con personalità giuridica e potestà normativa locale, sottoposte alla legge, sotto forma di *ordinacions* (16), regolamenti e decreti. Nell'ambito delle loro competenze, espletate in conformità con quanto sancito dalla Costituzione, dalle leggi e dalla tradizione, funzionano secondo il principio di autonomia amministrativa, riconosciuto e garantito dalla Costituzione.

2. I *Comuns* rappresentano gli interessi delle *Parròquies*, approvano ed eseguono il bilancio parrocchiale, fissano e svolgono le loro politiche pubbliche nel loro ambito territoriale, e gestiscono ed amministrano tutti i beni di proprietà parrocchiale, siano essi pubblici o privati o di proprietà del Patrimonio.

3. I loro organi di governo sono eletti democraticamente.

Articolo 80

1. Nell'ambito dell'autonomia amministrativa e finanziaria, i *Comuns* hanno le loro competenze delimitate da una *llei qualificada*, almeno nelle seguenti materie:

a) Censimento della popolazione.

b) Censimento elettorale. Partecipazione all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni nelle condizioni previste dalla legge.

- c) Consultazioni popolari.
 - d) Commercio, industria ed attività professionali.
 - e) Delimitazione del territorio comunale.
 - f) Beni propri e di dominio pubblico comunale.
 - g) Risorse naturali;
 - h) Catasto.
 - i) Urbanistica.
 - j) Via pubblica.
 - k) Cultura, sport ed attività sociali.
 - l) Servizi pubblici comunali.
2. Nel quadro della potestà tributaria dello Stato, la citata *llei qualificada* determina le facoltà economiche e fiscali dei *Comuns* per l'esercizio delle loro competenze. Tali facoltà si riferiranno, almeno, ai redditi e allo sfruttamento delle risorse naturali, alle imposte tradizionali ed alle tasse per i servizi comunali, alle autorizzazioni amministrative, alla creazione di attività commerciali, industriali e professionali ed alla proprietà immobiliare.
3. Delle competenze di titolarità statale potranno essere delegate per legge alle *Parròquies*.

Articolo 81

Al fine di assicurare la capacità economica dei *Comuns*, una *llei qualificada* determina i trasferimenti delle risorse del bilancio generale ai *Comuns*, garantendo una parte uguale a tutte le *Parròquies* ed una parte variabile, che è proporzionale al loro numero di abitanti, all'estensione del loro territorio, e ad altri indicatori.

Articolo 82

1. I litigi sull'interpretazione o sull'esercizio delle competenze tra gli organi generali dello Stato ed i *Comuns* saranno risolti dal Tribunale Costituzionale.
2. Gli atti dei *Comuns* hanno carattere esecutivo diretto secondo i termini stabiliti dalla legge. Si potranno interporre dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali per controllare la loro conformità all'ordinamento giuridico.

Articolo 83

I *Comuns* dispongono dell'iniziativa legislativa e sono legittimati ad interporre ricorsi di incostituzionalità nei termini previsti dalla Costituzione.

Articolo 84

Le leggi terranno conto degli usi e costumi per determinare la competenza dei *Quarts e Veïnats* (17), oltre alle loro relazioni con i *Comuns*.

Titolo VII

Della Giustizia

Articolo 85

1. In nome del popolo andorrano la giustizia è amministrata esclusivamente da giudici indipendenti, inamovibili e, nell'ambito delle loro funzioni giurisdizionali, sottoposti solo alla Costituzione ed alla legge.
2. L'organizzazione giudiziaria è unica. La sua struttura, la composizione, il funzionamento e lo statuto giuridico dei suoi membri dovranno essere regolati mediante *lleis qualificada*. Sono proibite le giurisdizioni speciali.

Articolo 86

1. Le norme di competenza e le procedure applicabili all'Amministrazione della Giustizia sono riservate alla legge.
2. In ogni caso, le sentenze saranno motivate, fondate nell'ordinamento giuridico e notificate in modo degno di fede.
3. Il processo penale è pubblico, salvo i limiti previsti dalla legge. La sua procedura è, di preferenza, orale. La sentenza che pone fine alla prima istanza è dettata da un organo giudiziario diverso da quello che ha diretto la fase dell'istruttoria, ed è sempre suscettibile di ricorso.
4. La difesa giurisdizionale degli interessi generali può effettuarsi mediante azione popolare nei casi previsti dalle leggi processuali.

Articolo 87

La potestà giurisdizionale è esercitata dai *Batlles* (18), il *Tribunal de Batlles*, il *Tribunal de Corts* ed il *Tribunal Superior de la Justicia d'Andorra*, come pure dai presidenti rispettivi di questi tribunali, in conformità con quanto stabilito dalle leggi.

Articolo 88

Le sentenze, una volta definitive, hanno il valore della cosa giudicata e non possono essere modificate od annullate salvo nei casi previsti dalla legge o allorché, a titolo eccezionale, il Tribunale Costituzionale, a seguito di un *ricorso di amparo* (procedura di ricorso particolare) stimi che siano state dettate in violazione di un diritto fondamentale.

Articolo 89

1. Il *Consell Superior de la Justicia* in quanto organo di rappresentanza, governo ed amministrazione dell'organizzazione giudiziaria, veglia all'indipendenza ed al buon funzionamento della Giustizia. Tutti i suoi membri saranno di nazionalità andorrana.
2. Il *Consell Superior de la Justicia* è composto da cinque membri designati tra gli andorrani maggiori di venticinque anni e che conoscano l'Amministrazione di Giustizia, uno per ogni Coprincipe, uno per il *Síndic General*, uno per il *Cap de Govern* e uno per i magistrati e giudici istruttori. Il loro mandato è di sei anni e non possono essere rieletti più di una volta consecutiva. Il *Consell Superior de la Justicia* è presieduto dalla persona designata dal *Síndic General*.
3. Il *Consell Superior de la Justicia* nomina i giudici istruttori ed i magistrati, esercitando su di loro la funzione disciplinare

e facendo in modo che l'Amministrazione di Giustizia disponga dei mezzi idonei per il suo buon funzionamento. A tal riguardo, potrà emettere delle relazioni sull'applicazione delle leggi riguardanti la Giustizia o per rendere conto della sua situazione.

4. La *llel qualiflcada* sulla Giustizia regolerà le funzioni e le competenze di questo *Consell Superior*.

Articolo 90

1. Tutti i giudici, indipendentemente dalla loro categoria, saranno nominati per un mandato rinnovabile di sei anni tra le persone laureate in Legge che presentino un'attitudine tecnica per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

2. I presidenti del *Tribunal de Batlles*, il *Tribunal de Corts* ed il *Tribunal Superior de la Justícia* sono designati dal *Consell Superior de la Justícia*. La durata del loro mandato e le condizioni di eleggibilità saranno fissate dalla *llel qualiflcada* citata nell'Articolo 89.4 della Costituzione.

Articolo 91

1. La carica di giudice è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica e con l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali. I giudici sono remunerati unicamente a carico del bilancio dello Stato.

2. Nel corso del suo mandato, nessun giudice può essere ammonto, trasferito, sospeso dalle sue funzioni o allontanato dalla sua carica, se non come conseguenza di sanzione imposta per essere incorso in responsabilità penale o disciplinare, mediante una procedura regolata dalla *llel qualiflcada* e con tutte le garanzie di esse-

re ascoltato e difeso. La stessa legge regolerà anche i termini della responsabilità civile del giudice.

Articolo 92

In conformità con le leggi e fatta salva la responsabilità personale di chi li causi, lo Stato riparerà i danni originati da un errore giudiziario o dal funzionamento anomalo dell'Amministrazione di giustizia.

Articolo 93

1. Il Pubblico Ministero ha la missione di vegliare alla difesa ed all'applicazione dell'ordine giuridico ed all'indipendenza dei tribunali e di promuovere davanti a loro l'applicazione della legge per la salvaguardia dei diritti dei cittadini e la difesa dell'interesse generale.

2. Il Pubblico Ministero è composto da membri nominati dal *Consell Superior de la Justícia* su proposta del Governo, con mandati rinnovabili di sei anni, tra le persone che riuniscono le condizioni per essere nominate giudici. Il loro statuto giuridico sarà regolato dalla legge.

3. Il Pubblico Ministero, diretto dal Procuratore Generale dello Stato, agisce in conformità con i principi di legalità, unità e gerarchia interna.

Articolo 94

I giudici ed il Pubblico Ministero dirigono l'azione della polizia in materia giudiziaria in conformità con quanto stabilito dalle leggi.

Titolo VIII

Del Tribunale Costituzionale

Articolo 95

1. Il Tribunale Costituzionale è l'interprete supremo della Costituzione, agisce giurisdizionalmente e le sue sentenze vincolano i poteri pubblici ed i privati.
2. Il Tribunale Costituzionale approva i suoi regolamenti ed esercita la sua funzione, sottomesso solo alla Costituzione ed alla *llei qualificada* che lo regoli.

Articolo 96

1. Il Tribunale Costituzione è composto da quattro magistrati costituzionali designati tra persone di riconosciuta esperienza giuridica od istituzionale, uno da ognuno dei Coprincipi e due dal *Consell General*. Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile per periodi consecutivi. Il rinnovo del Tribunale Costituzione avviene per parti. Il regime di incompatibilità sarà stabilito dalla legge organica di cui al precedente Articolo.
2. E' presieduto, ogni due anni, a rotazione, da uno dei magistrati.

Articolo 97

1. Il Tribunale Costituzionale adotta le sue decisioni alla maggioranza dei voti. Le deliberazioni ed i voti sono segreti. Il relatore, sempre designato per sorteggio, ha un voto decisivo in caso di pareggio.

2. Le decisioni che giudicano parzialmente o totalmente le richieste devono specificare, secondo quanto sancito dalla *llei qualificada*, l'ambito e la portata dei loro effetti.

Articolo 98

Il Tribunale Costituzionale conosce:

- a) Dei processi di incostituzionalità contro le leggi, i decreti legislativi ed il Regolamento del *Consell General*;
- b) Delle istanze di parere previo di incostituzionalità su leggi e trattati internazionali;
- c) Dei processi di *empara* (ricorso) costituzionale;
- d) Dei conflitti di competenze tra gli organi costituzionali. A tali effetti, si considerano organi costituzionali i Coprincipi, il *Consell General*, il *Govern*, il *Consell Superior de la Justícia* nonché i *Comuns*.

Articolo 99

1. Possono interporre ricorsi di incostituzionalità contro le leggi ed i decreti legislativi un quinto dei membri del *Consell General*, il *Cap de Govern* e tre *Comuns*. Un quinto dei membri del *Consell General* può interporre ricorsi di incostituzionalità contro il regolamento della Camera. Il termine di interposizione del ricorso è di trenta giorni dalla data di pubblicazione della norma.
2. L'interposizione dei ricorsi non sospende la vigenza della norma impugnata. Il Tribunale dovrà emettere la sentenza nel termine massimo di due mesi.

Articolo 100

1. Se nel corso di un processo, un tribunale ha dei dubbi ragionevoli o fondati sulla costituzionalità di una legge o di un decreto legislativo che sia di imprescindibile applicazione per la risoluzione della causa stessa, inoltrerà una questione di legittimità costituzionale al Tribunale Costituzionale domandandogli di pronunciarsi sulla validità della norma in questione.
2. Il Tribunale Costituzionale potrà respingere la richiesta senza possibilità di ulteriore ricorso. In caso di accoglimento detterà sentenza in un termine massimo di due mesi.

Articolo 101

1. I Coprincipi, ai termini dell'Articolo 46.1.f), il *Cap de Govern* o un quinto dei membri del *Consell General*, possono richiedere un parere previo di incostituzionalità sui i trattati internazionali prima della loro ratifica. Questa procedura avrà carattere prioritario.
2. La decisione che dichiara l'incostituzionalità impedirà la ratifica del trattato. In ogni caso, la ratifica di un trattato internazionale contenente clausole contrarie alla Costituzione richiederà previamente la riforma della Costituzione.

Articolo 102

Contro gli atti dei poteri pubblici che ledano i diritti fondamentali, sono legittimati a chiedere amparo davanti al Tribunale Costituzionale:

- a) Coloro che siano stati parte o che collaborino al processo giudiziario previo di cui all'Articolo 41.2 della presente Costituzione.

- b) Coloro che abbiano un legittimo interesse relativo a disposizioni o atti senza forza di legge del *Consell General*.
- c) Il Pubblico Ministero in caso di violazione del diritto fondamentale alla giurisdizione.

Articolo 103

1. Vi è conflitto tra gli organi costituzionali quando uno di loro adduca l'esercizio illegittimo da parte dell'altro di competenze che gli sono attribuite dalla Costituzione.
2. Il Tribunale Costituzionale può sospendere con carattere cautelare l'esecuzione delle norme o degli atti contestati e, laddove richiesto, ordinare la sospensione delle procedure che abbiano dato luogo al conflitto.
3. La sentenza determinerà ed attribuirà ad uno degli attori la competenza oggetto del litigio.
4. L'inoltro di un conflitto di competenze impedisce di presentare la questione davanti all'Amministrazione di Giustizia.
5. La legge determinerà i casi in cui il conflitto scaturisce per il non esercizio delle competenze che gli organi menzionati si vedono attribuite.

Articolo 104

Una *llei qualificada* stabilisce lo statuto giuridico dei membri del Tribunale Costituzionale, i processi costituzionali ed il funzionamento dell'istituzione.

Titolo IX

Della revisione Costituzionale

Articolo 105

L'iniziativa della revisione della Costituzione è di competenza dei Coprincipi congiuntamente o ad un terzo dei membri del *Consell General*.

Articolo 106

La revisione della Costituzione richiederà l'approvazione del *Consell General* con una maggioranza dei due terzi dei membri della Camera. Subito dopo la proposta sarà sottoposta ad un referendum di ratifica.

Articolo 107

Dopo aver adempiuto alle condizioni richieste nell'Articolo 106, i Coprincipi sanciranno il nuovo testo costituzionale per la sua promulgazione ed entrata in vigore.

Prima disposizione addizionale

La Costituzione conferisce mandato al *Consell General* ed al *Govern* affinché, insieme ai Coprincipi, propongano negoziati ai governi di Spagna e di Francia al fine di firmare un trattato internazionale trilaterale per stabilire il quadro delle relazioni con i due Stati vicini sulla base del rispetto della sovranità, indipendenza ed integrità territoriale di Andorra (19).

Seconda disposizione addizionale

L'esercizio della funzione di rappresentante diplomatico di uno Stato in Andorra è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra carica pubblica.

Prima disposizione transitoria

1. Lo stesso *Consell General* che ha approvato la presente Costituzione aprirà un periodo straordinario di sessioni, per approvare, almeno, il regolamento del *Consell General* e le leggi organiche riguardanti il regime elettorale, le competenze ed il sistema di finanziamento dei *Comuns*, la Giustizia o il Tribunale

Costituzionale. Questo periodo di sessioni si concluderà il 31 dicembre 1993.

2. In questo periodo, che inizia il giorno non feriale seguente a quello della pubblicazione della Costituzione, il *Consell General* non potrà essere dissolto ed eserciterà tutte le facoltà sancite dalla Costituzione.

3. L'otto settembre 1993, festa della Madre di Dio di Meritxell, il *Síndic General* convocherà elezioni generali, che si svolgeranno entro la prima quindicina del mese di dicembre del medesimo anno.

4. La fine di questo periodo di sessioni implicherà la dissoluzione del *Consell General* e la dimissione del *Govern*, che seguirà in funzione sino alla formazione del nuovo, secondo quanto previsto dalla Costituzione.

Seconda disposizione transitoria

1. La *lleis qualificada* relativa alla giustizia autorizzerà, con spirito equo, la nomina dei giudici e dei procuratori generali procedenti dagli Stati vicini nel caso non fosse possibile fare altrimenti. Questa legge, così come quella del Tribunale Costituzionale, determinerà il regime di nazionalità applicabile per i giudici ed i magistrati che non siano andorrani.

2. La *lleis qualificada* sulla giustizia determinerà inoltre il regime transitorio abilitando quei giudici che, nel momento della promulgazione, non dispongano dei titoli accademici previsti da questa Costituzione, a continuare l'esercizio delle loro funzioni.

3. La citata *llei qualificada* determinerà le disposizioni transitorie applicabili per il trasferimento dei processi e delle cause pendenti al sistema giudiziario e processuale previsto dalla presente Costituzione, al fine di garantire il diritto alla giurisdizione.
4. Le leggi e le norme aventi forza di legge in vigore all'atto della creazione del Tribunale Costituzionale, potranno essere oggetto di ricorso diretto di incostituzionalità in un termine di tre mesi, a far data dall'entrata in funzione dei magistrati costituzionali. I soggetti ammessi per interporre questo ricorso sono quelli previsti dall'Art. 99 della Costituzione.
5. Nel corso del primo mandato successivo all'entrata in vigore della Costituzione, i rappresentanti dei Coprincipi presso il *Consell Superior de la Justícia* potranno non essere andorranani.

Terza disposizione transitoria

1. Le competenze e le funzioni dei servizi istituzionali dei Coprincipi affidate dalla presente Costituzione ad altri organi dello Stato, saranno trasferite a tali organi. A tale fine, sarà costituita una commissione tecnica, composta da un rappresentante di ogni Coprincipe, da due rappresentanti del *Consell General* e da due rappresentanti del *Govern*. Questa commissione avrà la missione di preparare e di stilare un rapporto al *Consell General*, per consentirgli di prendere le necessarie disposizioni al fine di realizzare i trasferimenti durante il periodo di cui alla prima disposizione transitoria.

2. La stessa commissione adotterà le necessarie disposizioni per porre i servizi di polizia sotto l'esclusiva autorità del *Govern* entro 2 mesi dall'entrata in vigore della Costituzione.

Disposizione derogatoria

Con l'entrata in vigore della presente Costituzione si considerano derogate tutte le precedenti norme ad essa contrarie.

Disposizione finale

La Costituzione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bulletí Oficial del Principat d'Andorra*.

E noi i Coprincipi, dopo che il *Consell* l'ha adottata nel corso della solenne sessione celebrata il 2 febbraio 1993, e che il Popolo Andorrano l'ha approvata nel referendum celebrato il 14 marzo 1993, la facciamo nostra, la ratifichiamo, la sanzioniamo, la promulghiamo, e per renderla di conoscenza generale ordinandone la pubblicazione.

Casa de la Vall, 28 aprile 1993

François Mitterrand

*Presidente della
Repubblica Francese
Coprincipe di Andorra*

Jordi Farrás Forné

Sindic General

Joan Martí Alanís

*Vescovo di Urgell
Coprincipe di Andorra*

Annotazioni

- (1) *Pareages*: due sentenze arbitrali rispettivamente del 1278 e del 1288, che regolano vari litigi esistenti tra il Conte di Foix ed il Vescovo di Urgell riguardo l'esercizio dei loro poteri feudali sulle Valli di Andorra.
- (2) *Principat d'Andorra*: Principato di Andorra.
- (3) *Parròquies*: divisione territoriale amministrativa di Andorra.
- (4) *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*: Gazzetta Ufficiale del Principato di Andorra.
- (5) *Llei qualificada*: legge organica che richiede una maggioranza rinforzata per la sua approvazione (v. Art. 57.3).
- (6) *Consell General*: Parlamento unicamerale di composizione mista (rappresentazione nazionale proporzionale e rappresentazione delle *Parròquies*.)
- (7) *Procediment excepcional d'empara*: procedura eccezionale di ricorso innanzi al Tribunale Costituzionale.
- (8) *Govern*: Esecutivo
- (9) *Sindic General*: Presidente del *Consell General* e capo della *Sindicatura* (organo dirigente del *Consell General*)
- (10) *Cap de Govern*: Presidente dell'Esecutivo
- (11) *Consell Superior de la Justícia*: Consiglio Superiore della Giustizia, organo di rappresentazione, governo e amministrazione dell'organizzazione giudiziaria
- (12) *Consellers / consellers generals*: parlamentari, membri del *Consell General*
- (13) *Tribunal de Corts*: tribunale con competenze esclusivamente penali
- (14) *Subsindic General*: Vicepresidente del *Consell General*
- (15) *Comuns*: organi di autogoverno, rappresentanza e amministrazione delle *Parròquies*.
- (16) *Ordinacions*: ordinanze, norme generali di ambito parrocchiale.
- (17) *Quarts e Veïnats*: sottocircoscrizioni esistenti in alcune delle parrocchie.
- (18) *Batlles*: giudici istruttori o di prima istanza
- (19) Il Trattato di buon vicinato, di amicizia e di cooperazione tra il Principato di Andorra, il Regno di Spagna e la Repubblica francese è stato ratificato a Parigi e Madrid il 1° giugno 1993, e ad Andorra la Vella il 3 giugno 1993.



CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA